

**25 luglio 2017**



## **PROFESSIONI**

**<<Modifiche frettolose, evitiamo la paralisi>>**

*Il Secolo XIX pag. 19 del 25/07/2017*

**Professioni con equo compenso**

*Italia Oggi pag. pag. 24 del 25/07/2017*

## **LAVORI PUBBLICI**

**Massimo ribasso con procedure negoziata sotto al milione: il testo del parere Anac che sblocca i piccoli lavori**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 25/07/2017*

**Decreto Sud verso il primo giro di boa in Senato, tutte le novità per le costruzioni**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 25/07/2017*

## **CATASTO**

**Al via la nuova visura catastale telematica**

*www.edilportale.com del 25/07/2017*

## **SENTENZA**

**Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi**

*www.edilportale.com del 25/07/2017*

## **DICHIARAZIONI**

**La proroga moltiplica le scadenze**

*Il Sole 24 Ore pag. 1+15 del 25/07/2017*

## **SPLIT PAYMENT**

**Da oggi split payment solo con e-fattura**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 25/07/2017*

## **AGEVOLAZIONI**

**Irpef incerta senza regole sull'Ace**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 25/07/2017*

## **ADEMPIMENTI**

**Cartelle, chiusura «doppia»**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 25/07/2017*

## PREOCCUPATI ANCHE ARCHITETTI, GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI

# «Modifiche frettolose, evitiamo la paralisi»

### I timori di Delle Piane, Ance. L'Ordine degli ingegneri pubblica un vademecum

## LE REAZIONI

I PIÙ preoccupati sono i professionisti, gli ingegneri in primis, subito seguiti dagli architetti, senza dimenticare i geometri e i periti industriali. Ma perplessi sono anche i costruttori, sebbene la categoria ritenga di trarre un beneficio dalla concessione del sismabonus, prevista solo nei territori collocati nelle fasce di rischio sismico dalle terza in giù. «Certo - dice il presidente provinciale di Ance Filippo Dellepiane - sarebbe stato meglio studiare in dettaglio come far funzionare il bonus. Come abbiamo visto col Codice degli appalti, introdurre modifiche da un giorno all'altro rischia di condurre sem-



plícemente a una paralisi».

Sono gli ingegneri, più di tutti, a essere sotto pressione, perché la responsabilità delle strutture, soprattutto di opere di un certo rilievo, è la loro. Non a caso l'Ordine di Genova ha pubblicato un vademecum sul proprio sito internet e ha inviato, in questi giorni, migliaia di e-mail a tutti gli iscritti, infor-

## IL TIMORE

*Non si blocchi il mercato. Non ce lo possiamo permettere*


**FILIPPO DELLE PIANE**  
presidente Ance

mando della novità. Le altre categorie coinvolte hanno fatto lo stesso ed è stata la Città metropolitana a suggerirlo, con una "pec" inviata a tutti gli ordini professionali genovesi pochi giorni fa. Insomma, la novità è accompagnata da un atteggiamento tutt'altro che punitivo, ma gli oneri, perdipiù in tempi di ferie, sono notevoli.

Forse anche grazie al battage, la risposta fino a questo momento è stata buona e le pratiche hanno iniziato a fluire nelle caselle di posta della Città metropolitana. Se sarà stato sufficiente, però, non si potrà sapere prima che le due settimane concesse si esauriscano.

«Sono convinto che la sicurezza degli edifici sia un elemento ben più importante della classificazione energetica - continua Delle Piane, che di Ance è anche vice presidente nazionale - ma occorre molta attenzione. Facciamo funzionare il bonus, caliamo i provvedimenti nel mondo reale. E mettiamo il mercato in condizione di non fermarsi, perché non se le può davvero permettere».

**R. SCU.**



# Professioni con equo compenso

La legge sul Jobs act del lavoro autonomo ha introdotto il divieto di compensi non adeguati a quantità e qualità del lavoro svolto. Parola di Miani (Cndcec)

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Questa l'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato le conseguenze dell'art. 3 della legge.

Damiani a pag. 24

**Tra le ipotesi di abuso di dipendenza economica rientra l'imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie che possono portare all'inefficacia del contratto e al risarcimento del danno per il professionista**

Per i commercialisti il Jobs act del lavoro autonomo apre la strada alla tutela economica

## Professioni con equo compenso Remunerazioni inadeguate considerate clausole abusive

DI MICHELE DAMIANI

**E**quo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Stando almeno all'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 81/2017, la quale definisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali causa il loro carattere abusivo. Le clausole in questione fanno riferimento alla facoltà di recedere dal contratto senza un adeguato preavviso, di modificarne unilateralmente le condizioni e di definire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Oltre all'inefficacia viene stabilito, dal comma 3 dello stesso articolo, il diritto al risarcimento del danno affermando che si applica, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge 192/1998 concernente disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica verso le imprese. L'articolo in questione individua alcune ipotesi maggiormente ricorrenti nella

prassi, che costituiscono forme tipiche di abuso di dipendenza economica. Tra queste, rientra l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie tra le quali, innanzitutto, la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla qualità o quantità della prestazione, ovvero la mancata configurazione di un equo compenso. «In questa prospettiva» si legge nella nota «sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono

addirittura la gratuità di alcune attività». Secondo il presidente del consiglio nazionale Massimo Miani «la norma non consente più lo sfruttamento dei professionisti. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché si trovi una effettiva e diffusa

applicazione della stessa. Secondo il segretario nazionale Achille Coppola «si tratta di far conoscere il più possibile questa norma presso i nostri iscritti. Abbiamo intenzione di costituire una task force centrale pronta a

fornire consulenza agli ordini territoriali». Il consiglio si

impegna a segnalare all'Antitrust «eventuali condotte abusive poste in essere da grandi operatori economici come banche e assicurazioni che impongono ai professionisti condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie».

Inoltre, viene chiesto che sia espressamente riconosciuta anche ai consigli degli ordini «la legittimazione attiva a intraprendere ogni azione legale nei confronti del committente per tutelare non solo il contraente ma l'intera categoria professionale». Per promuoverne la conoscenza, a partire da settembre il Cndcec promuoverà iniziative divulgative della norma e della tutela connessa presso gli ordini territoriali.

© Riproduzione riservata



## Le norme sull'abuso di dipendenza economica

**Art. 1 legge 81/2017.** Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

**Art. 3 legge 81/2017 comma 4.** Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

**Art. 9 comma 2 legge n. 192/1998.** L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

25 Lug 2017

## Massimo ribasso con procedure negoziata sotto al milione: il testo del parere Anac che sblocca i piccoli lavori

Mauro Salerno

Via i dubbi sulla possibilità di continuare a utilizzare il massimo ribasso per affidare gli appalti sotto al milione con le procedure negoziate. La notizia del via libera di Cantone all'interpretazione del ministero delle Infrastrutture per sciogliere i dubbi sulla formulazione ambigua prevista dal correttivo appalti, che puntava proprio a innalzare da uno a due milioni la possibilità di assegnare gli appalti al massimo ribasso (articolo 95, comma 4 del Dlgs 50), anticipata proprio da questo giornale, risale oramai a qualche settimana fa.

Nonostante la notizia sia circolata non soltanto tra gli addetti ai lavori, molte stazioni appaltanti -in assenza della pubblicazione di documenti ufficiali - continuano a mantenere un certo scetticismo sulla possibilità di assegnare al massimo ribasso le procedure negoziate sotto al milione. Con la conseguenza di tenere congelate i piccoli appalti che invece il correttivo puntava a sbloccare.

Per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare in questa pagina lo scambio di documenti avvenuto tra le Infrastrutture e l'Anac, in cui si fugano i dubbi sulla "ratio" della norma inserita dal correttivo e dunque sulla possibilità di continuare a usare il massimo ribasso anche per assegnare i piccoli lavori con le formula semplificate.

QUI LA RICHIESTA DI PARERE INVIATA DAL MIT ALL'ANAC

QUI LA RISPOSTA DI CANTONE AL PARERE RICHIESTO DAL MIT

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

25 Lug 2017

## Decreto Sud verso il primo giro di boa in Senato, tutte le novità per le costruzioni

G.La.

Altri 250 milioni per la messa in sicurezza della A24-A25. Un nuovo giro di finanziamenti da 90 milioni di euro per l'edilizia giudiziaria. E maggiore flessibilità per i fondi dedicati alla Salerno-Reggio Calabria. Sono le tre novità principali, sul fronte delle costruzioni, inserite dalla commissione Bilancio del Senato nella legge di conversione del decreto Mezzogiorno. Il testo approda oggi in Aula per l'approvazione in prima lettura. E, con la pausa estiva ormai dietro l'angolo, potrebbe anche essere confermato senza altre correzioni dalla Camera.

### Altri 250 milioni per la A24-A25

L'intervento più rilevante è quello che chiude la telenovela della messa in sicurezza dell'autostrada A24-A25. Nel testo finale è stato, infatti, inserito l'emendamento del Governo attraverso il quale "per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25" viene autorizzato un contributo da 50 milioni di euro all'anno, tra il 2021 e il 2025, alla concessionaria Strada dei Parchi spa. In questo modo sarà possibile rimediare ai danni prodotti dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Il totale, pari a 250 milioni, sarà coperto "mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) programmazione 2014-2020". "Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal ministero delle Infrastrutture - conclude l'emendamento - nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei parchi". Il contributo - va ricordato - si aggiunge alle misure già inserite nella manovra correttiva di primavera (decreto legge n. 50 del 2017).

### Tribunali, 90 milioni in arrivo

Soldi per i tribunali. "Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno", spiega l'emendamento presentato in commissione dai relatori Simona Vicari e Salvatore Tomaselli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Il totale fa 90 milioni di euro: denaro che sarà destinato alla realizzazione di interventi urgenti nei tribunali di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. I fondi saranno usati per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza delle strutture. Gli oneri saranno coperti tramite fondi del ministero della Giustizia.

### Flessibilità per i fondi dedicati alla Sa-Rc


Nel testo è stata inserita anche una terza modifica, sempre del Governo, che interviene sulla Salerno-Reggio Calabria e punta a rendere più flessibile l'utilizzo dei fondi dedicati all'infrastruttura. Le risorse che si libereranno, a seguito dell'attività di project review, "non risultando più necessarie al completamento dei progetti", potranno essere destinate da Anas ad

## Al via la nuova visura catastale telematica

di Rossella Calabrese

**Sul sito dell' Agenzia delle Entrate la consultazione online delle banche dati catastali**

25/07/2017



25/07/2017 - L' Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo servizio di consultazione online delle banche dati catastali. Il servizio '**Visura catastale telematica**' consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali informatizzati e permette di acquisire:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni ([mappa catastale](#)).

Le visure saranno fornite su **file in formato pdf**. Per utilizzare "Visura catastale telematica" è necessario registrarsi ai servizi finanziari *online* di Poste Italiane S.p.A., che consentono di effettuare il pagamento telematico del servizio. È possibile richiedere:

- visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all'attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);

- visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

La ricerca è estesa a **tutto il territorio nazionale**, a esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi [tributi speciali catastali - pdf](#) e nel rispetto della normativa vigente. Per ogni visura erogata dal servizio "Visura catastale telematica" l'importo dovuto a titolo di tributo speciale catastale è calcolato applicando la **tariffa vigente diminuita del 10%**, perché riferita a visure erogate per via telematica, **e aumentata del 50%**, trattandosi di visure fornite non su base convenzionale.

In particolare, nel caso di:

- visura per soggetto, l'importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10;
- visura, attuale o storica, per immobile, l'importo è di 1,35 euro;
- visura della mappa, l'importo è di 1,35 euro.

Oltre ai tributi catastali saranno addebitate anche le **commissioni applicate da Poste Italiane**, calcolate in base allo strumento di pagamento che si vorrà utilizzare (carta di credito, carta Postepay o Postepay Impresa, conto BancoPosta Online o BancoPostaImpresa Online). Per avere maggiori informazioni, è possibile consultare la [guida al servizio](#).

*© Riproduzione riservata*

## Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi

di Paola Mammarella

**CdS: il Comune può bloccare i lavori entro 30 giorni, ma se non lo fa può annullare il titolo abilitativo solo per motivi di interesse pubblico**

25/07/2017



25/07/2017 – Il Comune non può annullare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) se sono passati più di 18 mesi dal momento della presentazione. Durante i 18 mesi, inoltre, può agire solo per tutelare un interesse pubblico. Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato** con la [sentenza 3462/2017](#).

Nel caso preso in esame, il proprietario di un opificio industriale aveva presentato una Scia per il mutamento della destinazione d'uso di un locale adibito ad autorimessa e la sua trasformazione in attività commerciale. Il Comune aveva impugnato il titolo abilitativo dopo cinque anni, pretendendo che il proprietario ripristinasse lo stato dei luoghi preesistente. Nell'ordinanza non aveva indicato quale interesse pubblico fosse a rischio.

In prima istanza, il Tar Campania aveva dato ragione al Comune, sostenendo che gli interventi realizzati fossero illegittimi. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione spiegando che ci sono termini di legge precisi entro cui il Comune può agire e che l'annullamento del titolo abilitativo in autotutela può essere motivato solo all'interesse pubblico. Gli interventi effettuati sono stati così considerati "salvi".

### **Scia, i lavori possono essere fermati entro 30 giorni**

In base all'articolo 19, comma 3 della [Legge 241/1990](#), il Comune ha 30 giorni per fermare l'attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti.

### **Scia, 18 mesi per agire in autotutela**

Una volta scaduti i 30 giorni, i lavori non possono essere fermati, a meno che non siano riscontrate dichiarazioni mendaci o rischi per l'interesse pubblico. Nel primo caso, il Comune procede a irrogare le sanzioni previste. Nel secondo, agisce in autotutela motivando adeguatamente i motivi della revoca del titolo abilitativo con la presenza di ragioni di interesse pubblico. Si tratta di un'azione che può avere un impatto notevole su un'attività edilizia già avviata e quindi il legislatore ha sempre previsto "un termine ragionevole" per poter esercitare il potere in autotutela. Per dare maggiore certezza ai privati, con il **Decreto "Sblocca Italia" prima** ([DL 133/2014](#) convertito nella [Legge 164/2014](#)) e la riforma della Pubblica Amministrazione poi ([Legge 124/2015](#)) il termine ragionevole è stato quantificato in 18 mesi.

*© Riproduzione riservata*

IL PRESIDENTE DEI COMMERCIALISTI

”

**Miani: la proroga in ritardo porta più complicazioni che benefici**

**118** mila

Maria Carla De Cesari &gt; pagina 15

GLI ISCRITTI ALL'ORDINE

**Dichiarazioni.** Gli effetti pratici del Dpcm che ha rivisto il calendario per gli adempimenti legati alle «denunce» di quest'anno

# La proroga moltiplica le scadenze

Termini separati per i pagamenti di Ires, Irap e Iva - Software house in allarme

**Federica Micardi  
Tonino Morina**

La semplificazione fiscale resta un'utopia. E se sulla carta una proroga viene concessa per "dare più tempo", all'atto pratico, visto il fitto e complesso calendario fiscale, si rivela portatrice di ulteriori complicazioni, con la moltiplicazione degli adempimenti e con un effetto-domino non preventivato. Vediamo perché.

Per effetto della proroga, limitata alle sole imposte sui redditi, il contribuente, titolare di reddito d'impresa, dovrà:

- rispettare le vecchie scadenze del 30 giugno 2017, o dal 1° luglio al 31 luglio 2017 con lo 0,40% in più, per pagare Irap, eventuale saldo Iva 2016, contributi previdenziali e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi;

- rispettare le nuove scadenze, 20 luglio 2017, o dal 21 luglio al 21 agosto con lo 0,40% in più, per pagare le imposte sui redditi, Irpef, Ires e relative addizionali.

Nel caso in cui lo stesso contribuente, titolare di reddito d'impresa, paghi le imposte a rate, dovrà anche rispettare due piani di rateazione, uno per versare le imposte sui redditi e l'altro per le altre imposte e contributi, moltiplicando così i modelli F24. Nei casi in cui il piano di rateazione sia già "partito", con la prima rata pagata entro il 30 giugno, il contribuente dovrà sostituire i modelli F24, comprendenti le imposte sui redditi e i contributi, con nuovi modelli F24 e scadenze diverse. Si può fare l'esempio di un contribuente, titolare di reddito d'impresa, che ha già pagato la prima rata per le imposte sui redditi, entro il 30 giugno, versando 2 mila euro, senza interessi, perché la rateazione prevedeva sei rate (debito totale 12 mila euro). Con

lo stesso modello F24 ha anche pagato la prima rata dei contributi Inps per 1.000 euro (debito totale 6 mila euro). Per le successive rate, il nostro «contribuente puntuale» dovrà presentare modelli F24 separati e dovrà rispettare scadenze diverse con interessi diversi. Ma c'è anche un altro problema ed è che, avendo rispettato la scadenza del 30 giugno per il pagamento delle imposte sui redditi, ora, con il nuovo piano di rateazione, la pri-

ma rata, "prorogata" al 20 luglio, risulterà insufficiente perché l'importo di 12 mila euro dovrà essere frazionato in un massimo di cinque rate. Il pagamento iniziale di 2.000 euro (un sesto di 12.000 euro) sarà insufficiente perché la nuova rateazione, a partire dal 20 luglio, prevede un massimo di cinque rate, e perciò, l'importo da versare doveva essere di 2.400 euro (un quinto di 12.000 euro). Per "passare" a nuovo piano di rateazione, questo contribuente dovrebbe eseguire un ravvedimento sui 400 euro mancanti, per un tardivo versamento conseguenza della proroga concessa al 20 luglio. Inoltre, lo stesso contribuente dovrà sostituire i precedenti cinque modelli F24 relativi alle scadenze delle rate successive al 30 giugno 2017, con nove nuovi modelli F24, quattro per le rate delle imposte sui redditi in base alla nuova rateazione e cinque per le rate dei contributi, che seguono la vecchia rateazione.

Dalle valutazioni delle aziende associate ad Assosoftware, inoltre, sta emergendo la quasi impossibilità a gestire un differimento limitato solo ad alcune imposte in tempi brevi. L'attuale impostazione della quasi totalità delle procedure software prevede una gestione unificata dei versamenti an-

nuali scaturenti dalle dichiarazioni, comprese Iva e Irap e diritti camerali. Una parzializzazione del trattamento è una novità assoluta e richiede modifiche e controlli complessi non compatibili con i tempi previsti dalle nuove scadenze con il rischio di consegnare i software oltre tempo massimo. «Ci auguriamo che i responsabili del Mef che devono interpretare il Dpcm - fanno sapere da Assosoftware - tengano conto anche dei vincoli applicativi».

In questa settimana dovrebbero concretizzarsi altre proroghe fiscali di cui si è parlato in questi giorni. Dovrebbero arrivare, infatti, la proroga per il modello 770 e per la voluntary bis, entrambi in scadenza al 31 luglio, oltre a quella per l'invio delle dichiarazioni. A sancire questi rinvii, si apprende dal ministero dell'Economia, dovrebbero essere due Dpcm che saranno firmati a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il nuovo calendario

Come cambiano le date di versamento tra chi ha redditi d'impresa e chi no

	Professionisti e non titolari di reddito d'impresa	Titolari reddito d'impresa	Scadenza
30-giugno	Dichiarazione dei redditi 2017. Saldo 2016 e acconto 2017	-	Vecchia
30-giugno	Contributi Inps artigiani e commercianti IVS e gestione separata		Vecchia
30-giugno	Dichiarazione Irap		Vecchia
20-luglio	-	Dichiarazione dei redditi 2017. Saldo 2016 e acconto 2017.	Nuova
30-luglio **	Dichiarazione dei redditi 2017 con lo 0,40% in più. Saldo 2016 e acconto 2017.	-	Vecchia
30-luglio **	Dichiarazione Irap con lo 0,40% in più		Vecchia
30-luglio **	Contributi Inps artigiani e commercianti IVS e gestione separata		Vecchia
30-luglio **	Versamento a saldo 2016 e acconto 2017 Contributi previdenziali e altre imposte diverse da Ires, Irpef e relative addizionali con lo 0,40% in più, tra queste ricordiamo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese,</li> <li>• la cedolare secca,</li> <li>• l'Ivie, imposta sul valore degli immobili all'estero,</li> <li>• l'Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie,</li> <li>• i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito,</li> <li>• il saldo Iva 2016, per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno spostato il pagamento del saldo con i versamenti "risultanti dalla dichiarazione dei redditi"</li> </ul>		Vecchia
20-agosto**	-	Dichiarazione dei redditi 2017 con lo 0,40% in più. Saldo 2016 e acconto 2017.*	Nuova
20-agosto**	Iva - Versamento secondo trimestre 2017		Vecchia
20-agosto**	Versamento unitario F24 (ritenute - Iva - contributi previdenziali e assistenziali)		Vecchia
20-agosto**	Contributi Inps artigiani e commercianti, pagamento seconda rata 2017 con F24		Vecchia
20-agosto**	Dichiarazione redditi 2017 per l'anno 2016 - Rata per imposte e contributi per i titolari di partita Iva		Vecchia
20-agosto**	Rata Iva - Versamento rata Iva per anno 2016 risultante dalla dichiarazione Iva 2017		Vecchia

(\*) Considerate le incertezze sui limiti della proroga, l'agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il differimento per i titolari di reddito d'impresa spetta anche, come specificato nel comunicato del ministero dell'economia e delle Finanze del 20 luglio 2017, ai "soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi", cioè ai collaboratori dell'impresa familiare o ai soci partecipanti ai quali è attribuito il reddito dell'impresa o della società partecipata. (\*\*) Slitta al giorno successivo perché cade di domenica

Rapporti con la Pa. In Gazzetta ufficiale il decreto che delimita il perimetro delle amministrazioni coinvolte

## Da oggi split payment solo con e-fattura

### *Dubbi sull'applicabilità della clausola di salvaguardia su quanto già emesso*

La mancanza di istruzioni ufficiali sull'estensione della disciplina dello **split payment**, in vigore per le **fatture** emesse dal 1° luglio 2017, sta rendendo la vita difficile alle imprese e ai loro consulenti.

L'emanazione di **due decreti attuativi** a distanza di pochi giorni (27 giugno e 13 luglio), con l'ulteriore complicazione data dal fatto che il secondo provvedimento si applica alle fatture per le quali **l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta ieri)**, sta facendo entrare in fibrillazione l'intero sistema delle relazioni clienti/fornitori. Il tutto amplificato dalla rivisitazione degli elenchi delle società controllate/quotate. Gli ultimi elenchi (quattro e non più cinque) sono consultabili sul sito del dipartimento delle Finanze dal 14 luglio scorso, ma sono ancora soggetti a revisione (scaduto il primo termine per la segnalazione degli errori, spirato il 6 luglio, è stato possibile far presenti mancate o errate inclusioni nelle liste fino al 19 luglio).

Nel frattempo molti soggetti (in particolare, società controllate/quotate) presenti nella prima versione degli elenchi e successivamente esclusi, hanno ricevuto fatture recanti l'indicazione che l'operazione è soggetta alla "scissione dei pagamenti". Come comportarsi in questi casi? È applicabile la cosiddetta "clausola di salvaguardia" contenuta nell'articolo 2 del Dm 13 luglio? Esaminando questo aspetto, si osserva che la norma prevede che sono salvi i comportamenti dei contribuenti che hanno applicato lo split payment alle fatture emesse dal 1° luglio fino alla data (compresa) di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto (24 luglio). Ci si può allora domandare se la franchigia copra solo le situazioni che sono state modificate per effetto del provvedimento o abbia invece una valenza generale. Nel primo caso, essa farebbe salve solo le fatture emesse in scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti "pubblici" ai sensi della precedente versione dell'articolo 5 bis del Dm 23 gennaio 2015 (pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato Istat) i quali, tuttavia, non siano destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti e sono pertanto esclusi dal regime. In forza del Dm 13 luglio, infatti, entrano in split payment solo le Pa destinatarie delle norme sulla fattura elettronica.

Quest'impostazione avrebbe il pregio di confinare eventuali complicazioni al mondo del "pubblico" con soluzioni che potrebbero ispirarsi a quelle individuate in passato (CM n. 1/E e n. 15/E del 2015). Quanto alle fatture emesse in split payment a società controllate/quotate, presenti negli elenchi al momento della fatturazione e poi uscite dalle liste, potrebbe essere autorizzata l'emissione di apposite note di variazione e la ri-emissione delle fatture in regime ordinario, secondo modalità che rientrano nella normale prassi aziendale e che determinano un aggravio tutto sommato modesto.

Aderendo alla seconda tesi, invece, sarebbero legittime, in quanto coperte dalla clausola di salvaguardia, anche le fatture emesse in split payment nei confronti di una società (controllata/quotata) che non è più presente negli elenchi definitivi, pur essendola al momento della fatturazione. Con inevitabili complicazioni, però, per la società destinataria la quale, magari solo per pochi documenti, dovrebbe adottare sistemi di registrazione e versamento (nei casi in cui ciò sia dovuto) del tutto autonomi rispetto alle normali procedure (e che andrebbero abbandonati subito dopo), con inevitabili costi amministrativi.

In questo pasticcio, se l'imposta viene assolta, ancorché irregolarmente, non dovrà esserci alcuna penalizzazione per i contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Balzanelli

Massimo Sirri

**INCERTEZZA SUI SOGGETTI** Riserve anche sugli elenchi delle amministrazioni interessate che, pur essendo stati pubblicati, sono ancora soggetti a revisione

Agevolazioni. Imprese individuali ed Snc in attesa dei chiarimenti per calcolare il saldo per il 2016

## Irpef incerta senza regole sull'Ace

Nonostante sia già alle spalle il primo termine per il versamento di saldi e acconti d'imposta, le **imprese diverse dalle società di capitali** sono prive dei chiarimenti necessari per calcolare l'**Ace a saldo 2016** e, di conseguenza, per determinare correttamente la **base imponibile Irpef** del reddito d'impresa **per saldi e acconti**. Come più volte riportato su queste pagine, infatti, la legge di Bilancio 2017 ha rivisto radicalmente le regole di calcolo dell'agevolazione per questi soggetti, introducendo una disciplina non solo assai più restrittiva ma anche caratterizzata da una applicazione meno immediata ed attualmente priva di regole certe (si veda Il Sole 24 Ore del 1° maggio e del 5 giugno). L'indeterminatezza nei calcoli – aggravata dall'assenza di istruzioni nei modelli dichiarativi – ha costretto le imprese interessate a saltare “forzatamente” (per non dover rischiare di versare somme approssimative) la scadenza del 30 giugno, sempre sperando che, per quella data, l'Agenzia abbia fatto conoscere la propria interpretazione sulle varie questioni in sospeso. Peraltro, a seguito del comunicato stampa del Mef del 20 luglio, da quest'ultima data le imprese dovranno aggiungere, pur incolpevoli, anche lo 0,40% sui versamenti non effettuati nei termini.

Diversamente dalle società di capitali, le problematiche non riguardano tanto l'acconto 2017 (che per questi soggetti non è sottoposto a ricalcoli particolari) quanto il saldo 2016, e ciò è tanto più sorprendente se si pensa che le regole da interpretare sono le stesse in vigore da oltre sei mesi e non risentono di quanto previsto dal Dl 50/2017.

Vediamo di focalizzare i termini del problema.

Se, fino al 2015, la base Ace veniva calcolata dai soggetti in esame facendo semplicemente riferimento al patrimonio netto presente a fine anno, comunque ed in qualunque tempo formatosi (al netto dei prelievi di soci e imprenditori), dal 2016 le regole di calcolo di incrementi e decrementi sono le medesime dei soggetti Ires, ivi compresa la nuova ipotesi di “sterilizzazione” di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del Dl 201/2001 riguardante l'eccedenza di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al bilancio 2010. In via transitoria, la determinazione della base Ace sino al 31 dicembre 2015 avviene, ai sensi del comma 552 dell'articolo 1 della legge 232/2016, partendo da un incremento di capitale proprio che incorpora la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il corrispondente importo al 31 dicembre 2010.

I punti in sospeso sono, in particolare, i seguenti:

in merito alla norma transitoria, se (come sembra dal tenore letterale della norma) includere nel patrimonio netto alle date indicate anche il risultato di esercizio, positivo o negativo che sia; se l'utile di esercizio 2016 rileva come incremento patrimoniale per l'anno medesimo oppure no;

a livello più generale, come conciliare le regole Ace delle società di capitali (basate sulle risultanze di apposite e formali delibere assembleari) con l'assenza di formalizzazione tipica delle società di persone e delle imprese individuali;

se considerare eventuali prelievi intervenuti a partire dal 2016 sempre come riduzioni della base Ace o se sia possibile attribuire tali prelievi al patrimonio netto (irrilevante) già presente nel bilancio 2010.

La corretta individuazione del calcolo Ace 2016 serve anche alle imprese che hanno adottato il metodo previsionale di determinazione degli acconti Irpef nel corso del 2016 per verificare se occorre effettuare una integrazione degli importi, poiché la “stretta” imposta – con effetto retroattivo – dalla legge di Bilancio 2017 ha sicuramente spiazzato più di un'impresa.

Se a ciò aggiungiamo che vanno disciplinate le ipotesi di trasformazione progressiva e regressiva intervenuta successivamente al 2010, di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata e viceversa nello stesso periodo, di società costituite dal 1° gennaio 2011 in poi, si può ben comprendere quale sia la “nebbia” in cui si muovono le imprese (e i loro consulenti) e perché si sia preferito, “obtorto collo”, rinviare i versamenti anche quando non ci fosse alcuna altra ragione a giustificarlo. La questione, più volte sollevata su queste pagine, andava sicuramente affrontata con maggiore tempismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Gavelli

**I PUNTI CRITICI** Dall'interpretazione delle regole transitorie alle trasformazioni progressive e regressive intervenute dopo il 2010

Adempimenti. Le conseguenze del provvedimento delle Entrate che disciplina la domanda di definizione

## Cartelle, chiusura «doppia»

### *Somme versate interamente scomputabili da quanto dovuto per chiudere la lite*

Il **31 luglio** scade il termine per il pagamento della **prima o unica rata per la rottamazione**, pena la perdita dei benefici della definizione e la ripresa delle consuete procedure di riscossione. Tuttavia non sono pochi i casi in cui i contribuenti che hanno presentato istanza per usufruire della rottamazione sono interessati anche alla definizione.

Dopo le precisazioni delle **istruzioni al modello di domanda** le posizioni di tali contribuenti sembrano più chiare. Si pensi a tutte le ipotesi di **contenziosi pendenti**. La rottamazione consentiva di definire le sole somme già iscritte a ruolo che in molti casi non rappresentavano l'intero importo oggetto della lite. Ne conseguiva che per la parte non iscritta a ruolo - ma oggetto di lite - il contenzioso doveva proseguire, e di fatto il contribuente non aveva definito completamente la propria posizione con il Fisco. Infatti se il provvedimento impositivo impugnato dinanzi al giudice risultava, interamente o parzialmente, iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2016 poteva rientrare nella rottamazione. La parte non iscritta a ruolo, però, rimaneva soggetta al giudizio. Ora invece, con la definizione, se la lite è ancora pendente e la pronuncia non è definitiva, è possibile aderire alla definizione. Con adesione combinata di rottamazione e definizione della lite, il contribuente può beneficiare dell'abbattimento di sanzioni e interessi anche sulla parte pendente in giudizio, ma non iscritta a ruolo.

Tra le più evidenti disparità della rottamazione, c'era l'esclusione dei soggetti il cui atto impugnato non risultava iscritto a ruolo. È il caso di chi è risultato vittorioso in primo o in secondo grado e pertanto la pretesa, frazionata o meno, è stata annullata dall'Ufficio. In tali ipotesi, l'interessato non poteva beneficiare della rottamazione, e un'eventuale soccombenza nel grado successivo, lo avrebbe penalizzato rispetto a chi aveva definito la propria posizione. Con la definizione a prescindere da quanto risulta iscritto a ruolo, il contribuente può definire la lite peraltro a condizioni migliori. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla rottamazione, deve inserire obbligatoriamente nella domanda di definizione della lite l'importo dovuto per la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione nel termine del 21 aprile 2017. Occorre indicare (e scomputare) il totale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dovute (versate e da versare) per la definizione agevolata dei carichi affidati. Vengono così risolti i dubbi su quali somme fossero scomputabili che, secondo alcuni uffici, dovevano limitarsi alle sole imposte e non anche agli interessi previsti per la rottamazione.

Tra le principali questioni aperte occorre, invece, segnalare la posizione dei contribuenti destinatari di comunicazioni da parte dell'agente della riscossione di mancato accoglimento della rottamazione per aver omesso di pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, nonostante, in molti casi, queste somme fossero state corrisposte.

Equitalia in ipotesi di omessi versamenti di precedenti rate imputa al debito più remoto il nuovo pagamento, con la conseguenza che nonostante il contribuente abbia "formalmente" versato le rate riferite a ottobre, novembre e dicembre, attraverso questo meccanismo, risultano comunque non saldate. Il contribuente per accedere alla rottamazione, avrebbe così dovuto entro il 21 aprile versare tutte le rate scadute, comprese quelle relative agli ultimi tre mesi del 2016 e ciò anche se la norma pareva chiara sul punto. Peraltro, la circostanza diviene ancora più paradossale se si pensa che il soggetto già decaduto da un piano di rateazione, non era tenuto ad alcun ulteriore versamento e poteva limitarsi ad accedere alla rottamazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio